

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2058 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2023

**che stabilisce norme specifiche per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tassi speciali dei controlli ufficiali e al modello di certificato generale per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tubercoli-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l'altro, l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di prodotti di origine animale o vegetale, piante diverse dalle piante destinate all'impianto, alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita, prodotti composti, altri alimenti e materiali a contatto con gli alimenti ("merci al dettaglio") ai fini dell'immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale.
- (2) Più in particolare, gli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2023/1231 dispongono che, per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord, determinate partite di merci al dettaglio debbano essere soggette a norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali e a un certificato generale solo se sono soddisfatte alcune condizioni, tra cui garanzie scritte che il Regno Unito è tenuto a fornire conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento.
- (3) Le norme specifiche riguardano l'applicazione dei tassi di frequenza per i controlli documentali, di identità e fisici su tali partite e il modello di certificato generale che deve accompagnare tali partite ed essere presentato alle strutture ispettive sanitarie e fitosanitarie (SPS) di primo arrivo in Irlanda del Nord.
- (4) Le garanzie scritte sono intese ad assicurare che siano eseguiti controlli ufficiali efficaci, in conformità del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, che sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2023/1231, e che siano eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231 sui movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord agli stabilimenti elencati di destinazione, al fine di garantire che tali partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in stabilimenti elencati in Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro.
- (5) Nella lettera del 4 settembre 2023 il Regno Unito afferma che le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord saranno conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231 entro il 1° ottobre 2023.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

